

DECRETO 8 gennaio 2015.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella IV delle sostanze etizolam e meprobamato e nella Tabella dei medicinali, Sezione D, dei medicinali ad uso parenterale a base di lormetazepam.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Viste in particolare:

le tabelle I, II, III e IV che indicano le sostanze con forte potere tossicomaniogeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza;

la tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato articolo 14 del testo unico;

Considerato che, a seguito delle modifiche apportate al testo unico dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, le sostanze etizolam e meprobamato, risultano incluse unicamente nella tabella dei medicinali, allegata al medesimo testo unico;

Ritenuto necessario procedere all'inclusione di dette sostanze anche nella tabella IV del testo unico, secondo i previsti criteri di cui all'articolo 14 del testo unico, in quanto per le stesse risultano accertati pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota prot. n. 33481 del 14 ottobre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella IV del testo unico delle sostanze etizolam e meprobamato;

Vista la nota del 25 giugno 2014 con cui l'Agenzia italiana del farmaco ha chiesto al Ministero della salute l'aggiornamento della tabella dei medicinali a seguito del rilascio della prima autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale a uso parenterale a base di lormetazepam;

Tenuto conto che i criteri per la formazione della tabella dei medicinali di cui al citato articolo 14 del testo unico prevedono che i medicinali a uso parenterale a base di benzodiazepine siano inclusi nella sezione D di detta tabella;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, comunicato con nota prot. n. 33842 del 14 ottobre 2014,

favorevole all'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione D, del testo unico dei medicinali a uso parenterale a base di lormetazepam;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'11 novembre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella IV, del testo unico delle sostanze etizolam e meprobamato e all'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione D, dello stesso testo unico dei medicinali a uso parenterale a base di lormetazepam;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella IV, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

Etizolam

Meprobamato

2. Nella tabella dei medicinali, sezione D, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita nella sezione «Composizioni per uso parenterali contenenti», secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

Lormetazepam

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A00571

DECRETO 19 gennaio 2015.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Novella», in comune di Salò, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 2 settembre 2014 - integrata con successive note del 18 e del 29 settembre 2014 - con la quale la Società Tavina S.p.A. con sede in Salò (Brescia), via S. Francesco d'Assisi n. 6, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Novella» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del Comune di Salò (Brescia) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;



Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 dicembre 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata "Novella" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del Comune di Salò (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 19 gennaio 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A00519

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 dicembre 2014.

Rettifica del decreto 10 ottobre 2011 recante variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a nonna dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 D.P.R. del 14 febbraio del 2012, n. 41;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del DPCM n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Visto il decreto ministeriale n. 21408 del 10 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2011, con il quale la responsabilità della conservazione in purezza di varietà appartenenti alle società "Peotec s.r.l.", "Peotec Seeds s.r.l.", "Petoseed Co. Inc." e "Seminis Vegetable Seeds Italia s.r.l." è stata trasferita alla società "Monsanto Agricoltura Italia S.p.A";

Considerato che con nota Mipaaf n. 17864 del 10-08-2011 era stata richiesta la variazione del responsabile della conservazione in purezza anche per la varietà di zucchino denominata Giano, codice SIAN 2436 e che la stessa, erroneamente, non è stata indicata nel decreto ministeriale n. 21408 del 10 ottobre 2011 sopracitato;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare il citato decreto ministeriale n. 214 del 10 ottobre 2011 e in particolare la tabella di cui all'articolo unico;

